

## VERBALE DI ACCORDO TRA BUSITALIA - Sita Nord S.r.l. E OO.SS./R.S.A.

Le Parti, incontratesi in data odierna al fine di riattivare un costruttivo confronto a livello locale dopo la disdetta - decorrente dal 01.02.2010 - di tutta la contrattazione collettiva di secondo livello applicata o rivendicata come applicabile, dapprima presso SITA S.p.A. - Sede di Padova e successivamente presso BUSITALIA - Sita Nord S.r.l., dopo ampio ed articolato dibattito

### premessi che

- a decorrere dal giorno 1 febbraio 2010, è stata attuata e resa operativa da SITA S.p.A. (e successivamente proseguita presso BUSITALIA - Sita Nord S.r.l.), la disdetta di tutta la contrattazione collettiva aziendale applicata o rivendicata come applicabile, *ratione temporis*, da SITA S.p.A., FSTG S.r.l. e BUSITALIA - Sita Nord S.r.l., in quanto società che si sono, tutte, via via susseguite nella gestione del T.P.L. della Provincia di Padova;
- tale disdetta ha ingenerato un contenzioso giudiziario in merito alla legittimità della quale i giudici aditi non si sono ancora pronunciati;
- in data 25 giugno 2013 è stato stipulato tra BUSITALIA - Sita Nord S.r.l. e le OO.SS. di FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA/CISAL, un Protocollo di Relazioni Industriali finalizzato, tra l'altro, anche al superamento della frammentazione contrattuale collettiva aziendale oggi in essere in BUSITALIA - Sita Nord S.r.l. e la sua armonizzazione in un unico accordo aziendale;
- i lavori per la stipula e sottoscrizione di detto accordo di secondo livello di BUSITALIA - Sita Nord S.r.l. stanno procedendo costruttivamente e secondo una fitta calendarizzazione degli incontri;
- è ribadita la centralità del confronto territoriale per le materie di specifica competenza;
- in questa fase transitoria - durante la quale continuano comunque a restare confermate le disposizioni impartite con O.d.S. n. 19/2010 del 25 gennaio 2010 - e nelle more della definizione del nuovo contratto collettivo aziendale unico di secondo livello di BUSITALIA - Sita Nord S.r.l., le Parti, dopo ampia ed articolata discussione,

### concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo in quanto qui integralmente richiamate.
2. Ai dipendenti della Sede Operativa di Padova di BUSITALIA ai quali non è attualmente applicato alcun accordo aziendale - sia sotto forma di contrattazione collettiva di secondo livello così come di quella, sostitutiva dalla stessa, realizzata con la forma dell'accordo individuale plurisoggettivo -, è riconosciuta, a decorrere dal 01.01.2014 e fintanto che perdura tale condizione, un'indennità giornaliera, riferita al parametro 175 (da riparametrare su scala parametrica contrattuale 100/250) di euro 7,75 (sette/75), denominata "I.t.v.c.a." (acronimo di "Indennità temporanea vacanza contrattuale aziendale") per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.
3. Considerata la funzione che l'indennità di cui al precedente punto 2. è chiamata a svolgere, l'erogazione della stessa cesserà contestualmente al venire meno della condizione che ne ha motivato il riconoscimento, ossia dal momento stesso in cui sarà applicata, presso la Sede Operativa di Padova, una qualsivoglia contrattazione collettiva di secondo livello. Tale erogazione cesserà anche per quei lavoratori che eventualmente esprimessero, esplicitamente o implicitamente o anche soltanto per comportamento concludente, la volontà di non vedersi applicata detta contrattazione collettiva.
4. Quanto erogato a titolo di "I.t.v.c.a." sarà conguagliato con l'importo eventualmente proposto, e discusso tra le parti, a titolo di rinuncia all'azione legale e/o di tacitazione di ogni pretesa relativamente alla disdetta di tutta la contrattazione collettiva aziendale applicata o rivendicata come applicabile, *ratione temporis*, da SITA S.p.A., FSTG S.r.l. e BUSITALIA - Sita Nord S.r.l., quali società che si sono susseguite, a decorrere dal 02.11.1994, nella gestione del T.P.L. della Provincia di Padova.
5. Qualora, in esecuzione di una o più sentenze di merito (anche soltanto provvisoriamente esecutive) e/o di legittimità, sia sancito il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta, anche per il periodo successivo alla disdetta, l'applicazione della summenzionata contrattazione collettiva aziendale applicata o rivendicata come applicabile, l'erogazione di tale indennità, ai ricorrenti, se non già cessata, cesserà immediatamente, così come altrettanto immediatamente si procederà, nei loro confronti, all'integrale recupero, di tutte le somme fino a quel momento erogate, sia direttamente che indirettamente, in applicazione del presente accordo.

6. La "I.I.R.C.A." non rientra nella retribuzione normale, è comprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti, di legge e di contratto e non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
7. Il presente accordo non costituisce, in alcun modo e nemmeno implicitamente e/o indirettamente, riconoscimento della fondatezza del diritto rivendicato, in qualsivoglia forma o grado di giudizio, da alcuni lavoratori, di avere comunque applicata la disdettata contrattazione collettiva di secondo livello.
8. Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
9. Con l'occasione, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, le parti confermano la propria disponibilità a riavviare in tempi brevi un tavolo negoziale che affronti l'ancora aperta questione relativa agli ex Contratti di Formazione e Lavoro.

Padova, 7 febbraio 2014

Per BUSITALIA - Sita nord S.r.l.

*M. M. M. M. M.*

Per le OO.SS./R.S.A.

UILT *[Signature]*  
 FAISA *[Signature]*  
 GISAL *[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIT *[Signature]*  
 CGIL *[Signature]*  
 FIT CISL *[Signature]*  
 UGLFNA *[Signature]*  
*[Signature]*